

VERBALE DI RIUNIONE

(L. n. 428/90 Art. 47)

Addì 20 Aprile 2015, in Roma, presso la Sede di UNINDUSTRIA ROMA, si sono incontrati

Telecom Italia S.p.A. e Telecom Italia Media S.p.A., assistite da UNINDUSTRIA ROMA

e

Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU delle sedi interessate

per esperire la procedura di cui all'art. 47 della Legge n. 428/90 e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla fusione per incorporazione di Telecom Italia Media S.p.A. in Telecom Italia S.p.A.

Premesso che:

- il 19 marzo 2015 i Consigli di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A. e Telecom Italia Media S.p.A. hanno approvato la fusione per incorporazione di Telecom Italia Media S.p.A. in Telecom Italia S.p.A;
- l'operazione risponde all'obiettivo di:
 - razionalizzare e semplificare la struttura del Gruppo;
 - eliminare i costi della quotazione di Telecom Italia Media S.p.A., non più giustificata alla luce dell'attività della stessa società, rappresentata sostanzialmente dalla detenzione e gestione della partecipazione detenuta in Persidera S.p.A., nonché della scarsa liquidità del titolo;
 - risolvere la situazione strutturale di deficit patrimoniale, di liquidità e redditività di Telecom Italia Media S.p.A.;
 - gestire in modo più efficiente, cogliendo anche opportunità di medio lungo periodo, il processo di valorizzazione di Persidera S.p.A.;
- con lettera del 7 aprile 2015, Telecom Italia S.p.A. e Telecom Italia Media S.p.A. hanno avviato la procedura di cui all'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 e s.m.i.;
- Telecom Italia Media S.p.A. applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di imprese radiotelevisive private;
- Telecom Italia S.p.A. applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito: CCNL TLC);

- per la data prevista, non prima del 1° luglio 2015, si perfezionerà la suddetta fusione per incorporazione, con conseguente applicazione della Contrattazione Collettiva applicata in Telecom Italia S.p.A. a tutti i lavoratori interessati dal trasferimento.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e concordano quanto segue

Le premesse formano parte integrante del presente Verbale.

I rapporti di lavoro del personale appartenente a Telecom Italia Media S.p.A. (20 risorse, di cui 4 con qualifica di dirigente) saranno trasferiti alla Società cessionaria dalla data di decorrenza degli effetti giuridici dell'operazione senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile.

Ai lavoratori sarà riconosciuto il monte di 12 ore annuali di permesso retribuito individuale, che in base alla contrattazione aziendale di Telecom Italia S.p.A., assorbe, per la domenica in cui è celebrata l'ex festività del 4 novembre, il compenso previsto per le festività nazionali coincidenti con la domenica dall'Accordo Interconfederale del 3 dicembre 1954.

Per il 2015 tale monte ore sarà riconosciuto pro-quota in relazione ai mesi di servizio prestati in Telecom Italia S.p.A..

Inquadramento

Al personale interessato si applica la normativa vigente in materia di classificazione professionale e di inquadramento del personale prevista dal CCNL TLC e secondo la confluenza inquadramentale di seguito descritta:

CCNL RADIO TV	CCNL TLC
8 -9 Quadro	Quadro
8 liv	7
7 liv	6
6 liv	5
5 liv	5

Trattamenti economico-normativi previsti per il personale trasferito a seguito della fusione per incorporazione

Al personale trasferito in Telecom Italia S.p.A. a seguito della fusione di cui in premessa si applicano i trattamenti economico-normativi previsti dalle disposizioni contrattuali richiamate in premessa integrati a titolo individuale come segue.

1) Aumenti periodici di anzianità

Il personale matura gli aumenti periodici di anzianità previsti dal vigente CCNL TLC sino al numero massimo di sette scatti, detratto il numero di quelli già maturati in applicazione della

disciplina del CCNL per i dipendenti di imprese Radio Televisive Private; nessun aumento periodico ulteriore è riconosciuto invece a coloro che avessero già maturato nella pregressa vigenza del CCNL TLC un numero di aumenti pari o superiori a sette.

La frazione di biennio in corso alla data del passaggio è utile per la maturazione dell'aumento periodico successivo; ai fini della maturazione dell'eventuale sesto o settimo aumento periodico di anzianità il biennio inizia a decorrere dalla data del passaggio.

L'importo degli scatti di anzianità maturati dai dipendenti alla data del passaggio è mantenuto in cifra fissa.

2) Ferie

Dalla data di efficacia dell'operazione ai lavoratori in possesso di un'anzianità di servizio effettivo pari o superiore a dieci anni è riconosciuto un periodo di ferie annuale di ventisette giorni con corresponsione della retribuzione; per gli altri lavoratori il periodo è di ventiquattro giorni aumentato di ulteriore tre giorni raggiunti 10 anni di anzianità; resta fermo quanto previsto dall'art. 31, comma 1, quarto periodo, del vigente CCNL TLC. Ai predetti fini è efficace, per i lavoratori in servizio alla data del presente Accordo, l'anzianità di servizio pregressa riconosciuta in Telecom Italia Media S.p.A.. Tali previsioni assorbono quanto previsto per gli stessi lavoratori dal citato art. 31, comm 1, terzo periodo, del vigente CCNL TLC.

3) Premio Annuo

Tenuto conto della data presunta di passaggio in Telecom Italia S.p.A. e, pertanto, della corresponsione ai lavoratori della 14^a mensilità, ai medesimi non sarà riconosciuto il Premio Annuo per il 2015.

4) Sovraminimo ad personam ex Accordo

Al personale trasferito sarà riconosciuto mensilmente un sovraminimo *ad personam ex Accordo ripartito su 13 mensilità* determinato nel seguente modo:

differenza tra la 14^a mensilità e il Premio Annuo previsti, rispettivamente, dal CCNL Radio TV e dall'Accordo Telecom Italia del 19 luglio 2000 sottratta alla differenza tra gli importi delle voci stipendiali (minimo tabellare, ex contingenza, indennità di funzione, EDR) previste dalle contrattazioni per i dipendenti di imprese Radio Televisive Private e i dipendenti di imprese esercenti Servizi di Telecomunicazione.

5) Previdenza complementare

Sul punto si rinvia a quanto previsto dalle norme di legge, dalla regolamentazione dei Fondi di previdenza complementare nonché dal CCNL TLC.

Con il presente Verbale le Parti si danno atto di aver esperito con esito positivo, in ogni suo aspetto, la procedura di cui al citato all'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

per la Unindustria Roma

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

per la Telecom Italia S.p.A.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

per la Telecom Italia Media S.p.A.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

per la Slc-Cgil

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

per la Fistel-Cisl

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

per la Uilcom-Uil

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

le R.S.U.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*